ECOMONDO 2026

CENTRO DI COORDINAMENTO
BATTERIE

LA NUOVA DISCIPLINA SUI RIFIUTI DI BATTERIE

Stato di attuazione, adempimenti e strumenti operativi

Giovedì 5 novembre 2026 Rimini, Sala Noce, pad. A6



ORE 14.00 – 15.30

Programma

01	Il nuovo quadro normativo sulla gestione dei rifiuti di batterie
02	La distribuzione: le semplificazioni operative
03	Batterie nei centri di raccolta: le novità operative del D.M. 91/2026
04	Impianti di trattamento: il registro telematico
05	I nuovi codici EER per i rifiuti di batterie: impatti operativi per la filiera
06	Q&A e conclusioni

SEZIONE

01

Il nuovo quadro normativo

01 · QUADRO NORMATIVO

Il contesto normativo



Regolamento (UE) 2023/1542



D.Lgs. 29/2026

Capo VIII
Gestione dei rifiuti di batterie
Artt. da 54 a 76

Capo V
Gestione dei rifiuti di batterie
Artt. da 19 a 33

Responsabilità Estesa del Produttore

Raccolta dei rifiuti di batterie

Trattamento e riciclaggio

Informazione

Registro dei Produttori

Obiettivi di raccolta

Punti di raccolta

Centro di Coordinamento

Panorama normativo completato da...

DM 91/2026

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Interviene in merito alle modalità di gestione delle batterie presso i Centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Delibera n.6 Albo Gestori del 16.09.2026

Aggiornamento in merito ai requisiti per la gestione dei CdR

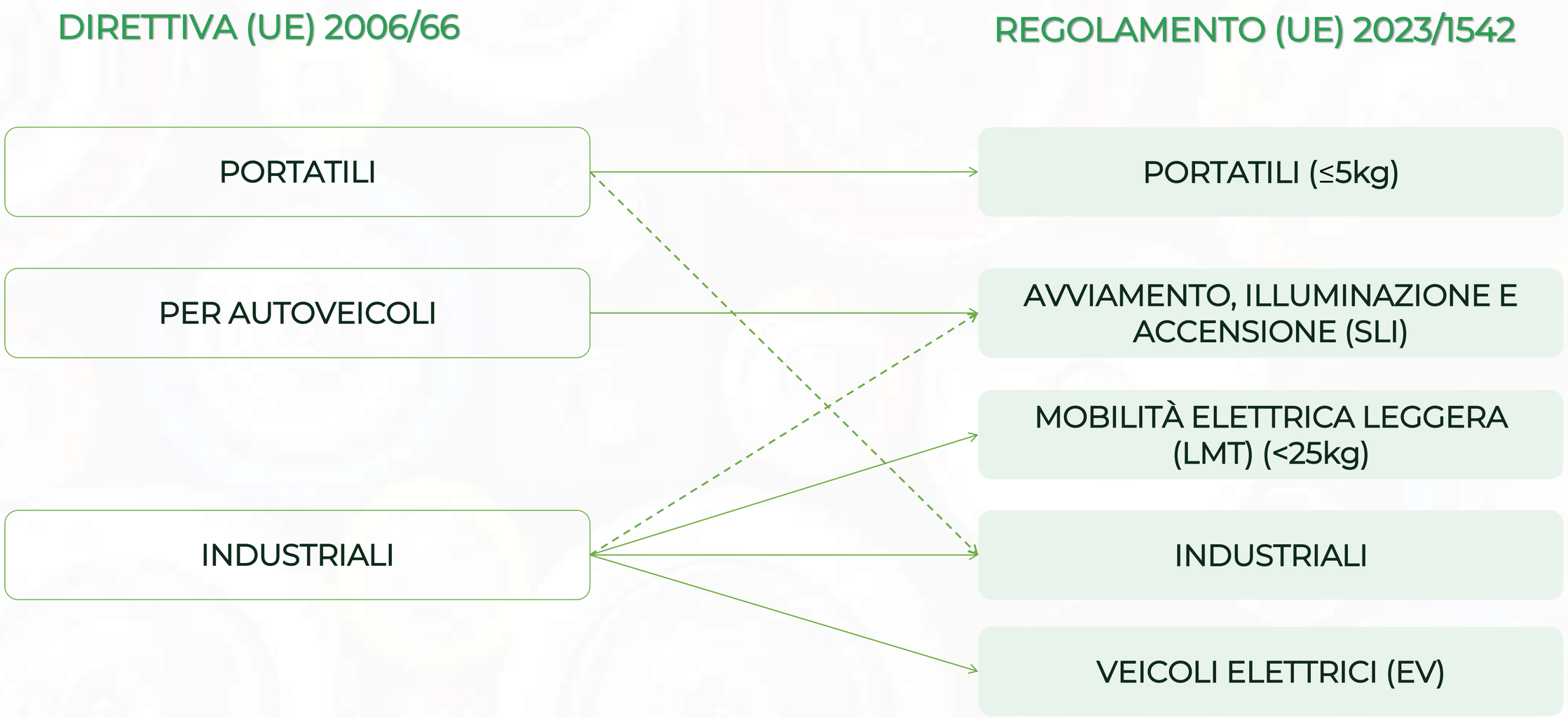
Prevede attività specifica di formazione sui rifiuti di batterie.

Decisione delegata (UE) 2025/934

Aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

A partire dal 09.12,2026, l'elenco dei codici EER per i rifiuti di batterie viene aggiornato per un totale di **16 codici specifici** per i rifiuti di batterie.

Le categorie di batterie



Esempi

PORTATILI

Utilizzo in apparecchi di uso comune (≤5kg)

- Stilo AA, AAA, AAAA
- C, D
- 9V
- 4,5V
- Pile a bottone
- …

Comprende batterie per :

- telefonia mobile
- IT (computer, tablet)
- utensili elettrici (trapani, giardinaggio, …)
- giocattoli (es. auto elettriche per bambini)

Casi particolari:

- Batterie per recinzioni elettriche (≤5kg)
- Batterie per gruppi di continuità – UPS (≤5kg)
- Batterie per avviatori di emergenza (≤5kg)
- Batterie utilizzate nei carrelli elettrici da golf (≤5kg)

LMT

Specificatamente progettata per mezzi di mobilità elettrica leggera (≤25kg)

- biciclette elettriche
- Hover-board
- Monopattini
- …

Comprende batterie per

- Motoveicoli a 2, 3ruote
- Quadricicli leggeri

Per analogia si considerano batterie LMT anche le batterie utilizzate nelle carrozzine elettriche e mezzi similari.

Esempi

SLI

Tipicamente batterie per autoveicoli al Pb e destinate alla alimentazione di sistemi di supporto

Includono inoltre

Batterie di supporto per veicoli Mild-Hybrid

- Batterie ausiliarie nei veicoli EV (e.g. ad uso dell'elettronica di bordo);
- Batterie presenti su barche per alimentazione apparecchiature di bordo

EV

Batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici

Classificazione dei veicoli

- L: Motoveicoli (e.g. motoveicoli a 2, 3 ruote, quadricicli leggeri) – solo se > 25kg;
- M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

IND

Batteria **specificamente progettata o destinata per usi industriali** o qualsiasi altra batteria avente un peso > 5 kg e che non ricade nelle altre definizioni

A titolo esemplificativo non esaustivo, comprende batterie destinate a:

- Recinzioni elettriche per animali >5kg
- Energy storage, energy backup
- Veicoli industriali/macchine operatrici(e.g. muletti, etc.)

01 · QUADRO NORMATIVO

Principi generali

PORTATILI - LMT

Dic. 2027: 63%
Dic. 2030: 73%

Dic. 2028: 51%
Dic. 2031: 61%

Sistemi Collettivi

~~Sistemi Individuali~~

Coordinamento del CDC Batterie per la raccolta e il raggiungimento degli obiettivi

SLI – IND - EV

No target

Sistemi Collettivi

Sistemi Individuali

Responsabilità diretta del produttore

Ruolo sussidiario del CDC Batterie

SEZIONE

02

La distribuzione: le semplificazioni operative

La raccolta presso la distribuzione

«Punti di Raccolta» art. 31, co. 1

RACCOLTA

I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a) , punti i) , iii) e iv) , e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i) , iii) e iv), del Regolamento non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'articolo 188 -bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta presso i punti di raccolta di cui al primo periodo non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

La raccolta presso la distribuzione

«Punti di Raccolta» art. 31, co. 2

TRASPORTO

Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i) , iii) e iv) , e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, è accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, di seguito denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi, e il luogo di destinazione.

Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188 -bis , comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 né all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo.

La raccolta presso la distribuzione

Le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 29/2026, art. 31, sono riferite alle **sole categorie Portatili e LMT.**

Raccolta (cfr. Art. 31 co. 1)

NO RENTRI

NO AUTORIZZAZIONE

NO REGISTRO C/S

NO ISCRIZIONE ALBO GESTORI

NO MUD

Trasporto (cfr. Art. 31 co. 2)

NO RENTRI

Trasporto diretto o effettuato dal detentore o dal soggetto incaricato verso impianto autorizzato o un CdR:

- **DDT**

DDT deve contenere almeno: **luogo di produzione, categoria di batterie** (P, LMT), **quantitativi, luogo di destinazione**

Rendicontazione annuale al CdC Batterie da parte del distributore

Ritiro da parte di un sistema collettivo:

- **FIR (cartaceo)**

I quantitativi raccolti sono comunicati al CdC Batterie dal sistema collettivo.

La raccolta presso la distribuzione

Punti aperti

- **Accordo di Programma** (previsto unitamente all’accordo nazionale per la raccolta dai CdR)

Dovrà definire le modalità di gestione della raccolta a livello nazionale. Al momento rimangono valide le condizioni di servizio del CDC Batterie.

- **Ingresso tramite DDT negli impianti**

Situazione non omogenea, non è sempre garantito l’accesso diretto tramite DDT per via delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni.

- **Rete di raccolta batterie LMT**

In corso di predisposizione da parte del CDC Batterie (attualmente è in avvio un progetto pilota nelle provincie TN e BZ). La raccolta al momento viene svolta direttamente dai produttori.

- **Portale** per il censimento dei punti di raccolta e la comunicazione dei DDT (portatili, LMT)

In corso di progettazione da parte del CDC Batterie, previsto entro marzo 2027.

SEZIONE

03 Batterie nei centri di raccolta

Le novità introdotte dal D.M. 91/2026

Art. 5

- I rifiuti di batterie, pile e accumulatori vanno in contenitori a tenuta stagna, con sistemi di raccolta per contenere eventuali fuoriuscite di liquidi
- le batterie al litio per mezzi di trasporto leggeri (LMT) vanno raccolte nella normale posizione di montaggio, mai capovolte, in ambienti ben ventilati, coperte da isolante in gomma ad alta tensione e secondo le norme di settore sulla sicurezza
- le batterie al litio portatili vanno raccolte separatamente dagli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben ventilati al riparo da intemperie e luce solare, secondo le norme di settore sulla sicurezza
- [...] rifiuti di batterie, pile e accumulatori non devono subire danneggiamenti che causino rilascio di sostanze inquinanti o pericolose, o compromettano il recupero

Rifiuti conferibili

- 20 01 33* batterie contenenti sostanze pericolose (incluse le batterie al litio) solo da utenze domestiche
- 20 01 34 batterie non contenenti sostanze pericolose solo da utenze domestiche

A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 :

- 20 01 33* è sostituito da 20 01 42* e 20 01 43*
- 20 01 34 è sostituito da 20 01 44

Le novità introdotte dal D.M. 91/2026

Delibera n.6 Albo Gestori del 16.09.2026

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)

Ai fini della formazione per gli addetti è previsto che i contenuti dei corsi di formazione riguardino anche le indicazioni operative specifiche per le corrette modalità di raccolta e gestione dei rifiuti di batterie elaborati anche su indicazione del Centro di Coordinamento Batterie.

Batterie nei Centri di Raccolta

Punti aperti

- **Accordo di Programma** (previsto unitamente all'accordo nazionale con la Distribuzione)

Dovrà definire le modalità operative della raccolta a livello nazionale.

Al momento rimangono vigenti le condizioni previste dal precedente accordo.

- **Rete di raccolta LMT** presso i CDR

In corso di predisposizione da parte del CDC Batterie (indicativamente febbraio/marzo 2027), al momento il servizio di raccolta continua a essere erogato tramite il servizio di ritiro previsto per la raccolta delle batterie industriali (*raggruppamento I3 – accumulatori al litio*).

- **Contenuti per la formazione**

In fase di definizione da parte del CDC Batterie.

SEZIONE

04 Impianti di trattamento

Il registro impianti

D.Lgs. 29/2026, art. 22 co. 4

[...] apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantità di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.

NB: analogia con Registro Impianti previsto dal D.Lgs. 49/2014

Soggetti obbligati

Tutti soggetti in possesso di una autorizzazione ad una operazione di recupero (anche nel caso di solo R13).

Sanzioni previste

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:

- Mancata iscrizione al Registro
- Mancata comunicazione delle informazioni

04 · IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Il registro impianti

Modalità di accesso

La registrazione è gratuita.

Tutte le informazione alla pagina sono disponibili alla pagina https://cdcbatterie.it/registro-impianti/iscrizione-e-accesso/

Dati richiesti

- Dati identificativi (ragione sociale, C.F, P.IVA, sede legale)
- Dati di contatto del legale rappresentante e di un referente tecnico;
- ubicazione dell'impianto;
- Copia della autorizzazione dell'impianto ed estremi della stessa (numero, data di inizio e fine validità);
- Categorie di batterie trattate (Portatili, LMT, Industriali, SLI, Veicoli Elettrici-EV);
- Codici EER autorizzati e operazioni di recupero associate.

L'elenco aggiornato è disponibile alla pagina

https://cdcbatterie.it/registro-impianti/elenco-impianti-registrati/

Il registro impianti: comunicazione dei dati

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2023/1542 art. 75

I gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie, per **ogni anno civile** e **per Stato membro in cui i rifiuti di batterie sono stati raccolti**, le informazioni seguenti:

- il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento;
- il quantitativo di rifiuti di batterie che hanno iniziato ad essere sottoposti a processi di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o riciclaggio;
- dati sull'efficienza di riciclaggio per i rifiuti di batterie, sul recupero dei materiali dai rifiuti di batterie e sulla destinazione e sul rendimento delle frazioni derivate finali;

La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. **Se le operazioni di riciclaggio si svolgono presso più di un impianto, il primo riciclatore è responsabile della raccolta e della comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.**

Il registro impianti

Punti aperti

Modalità di comunicazione dai dati

- Manca la definizione di un formato uniforme per la comunicazione dei dati.

Comunicazioni e Scadenze differenziate

- Comunicazione alla autorità competente (MASE/ISPRA) entro 6 mesi dal termine dell’anno in cui sono raccolti (30 giugno);
- Comunicazione al Registro Produttori e al CDC Batterie entro il 31 marzo.

SEZIONE

05

I nuovi codici EER

Aggiornamento EER: codici in vigore dal 09.12.2026

Riferimento Normativo

- Decisione delegata (UE) 2025/934

Invariati

16 06 01* - rifiuti di batterie al piombo-acido

16 06 02* - rifiuti di batterie al nichel-cadmio

16 06 03* - rifiuti contenenti mercurio

Modificati

16 06 04 - batterie alcaline (tranne 16 06 03)



16 06 04* - rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)

Aggiornamento EER: codici in vigore dal 09.12.2026

Nuovi

16 06 07*	**rifiuti di batterie al litio**
16 06 08*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2)
16 06 09*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento
16 06 10*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)
16 06 11*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo
16 06 12	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)
16 06 13*	**rifiuti di batterie misti**
16 06 14*	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
16 06 15	rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14

Soppressi

16 06 05	altre batterie ed accumulatori
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Aggiornamento EER: codici in vigore dal 09.12.2026

Raccolta di origine domestica/urbana

- Il codice **20 01 42*** sostituisce i codici 20 01 33* o 20 01 34
- Solo nel caso di effettiva raccolta separata di sole batterie al litio utilizzare il **20 01 43***
- Il codice **20 01 44** diviene residuale per alcune batterie al sodio

Esempi

Raccolta di batterie portatili miste: Pilo e ministilo, Batterie telefoni cellulari, bottone	20 01 42* comprende anche i rifiuti misti di batterie che contengono litio.
Raccolta mista batterie (escluse batterie al litio) es. alcaline, ricaricabili NiMh	20 01 42* rifiuti di batterie miste (senza litio)
Raccolta separata di batterie al litio (es. batterie smartphone o batterie LMT)	20 01 43* rifiuti di batterie al litio raccolta separatamente
Raccolta di batterie al piombo (es. SLI)	20 01 42*

Aggiornamento EER: codici in vigore dal 09.12.2026

Raccolta separata per chimica

La scelta del codice dipende dalla composizione della batteria

I nuovi codici	Da	A
Litio Nichel Zinco, ossido argento Batterie Miste	16 06 05	16 06 07* 16 06 08* 10 06 09* 16 06 13*

Aggiornamento EER: codici in vigore dal 09.12.2026

Punti aperti

- **Autorizzazioni - Trasporto**

Al momento non vi sono indicazioni ufficiali da parte del MASE in merito.

La possibilità di utilizzare per un periodo transitorio successivamente al 09.12.2026 i codici precedentemente vigenti per i rifiuti in giacenza dipende dalle singole autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Grazie per l’attenzione

www.cdcbatterie.it

helpdesk@cdcbatterie.it

Centro di Coordinamento Batterie

